

Codice A1816B

D.D. 28 febbraio 2025, n. 388

R.D.523/1904 - P.I. 7438 - Autorizzazione idraulica in variante alla D.D. 449/A1816B/2024 del 01/03/2024 per lavori di manutenzione al muro spondale e di ricostruzione scogliera in sponda destra del torrente Gesso della Valletta in frazione Sant'Anna del Comune di Valdieri (CN).

Richiedente: Soc. Agricola Stella Alpina Srl - Genova



ATTO DD 388/A1816B/2025

DEL 28/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D.523/1904 - P.I. 7438 - Autorizzazione idraulica in variante alla D.D. 449/A1816B/2024 del 01/03/2024 per lavori di manutenzione al muro spondale e di ricostruzione scogliera in sponda destra del torrente Gesso della Valletta in frazione Sant'Anna del Comune di Valdieri (CN).

Richiedente: Soc. Agricola Stella Alpina Srl - Genova

Premesso che:

In data 15/01/2025 con nota assunta al prot. n. 1508/A1816B, la Soc. Agricola Stella Alpina srl, con sede in Genova, piazza R. Rossetti 3c/1, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica *in variante* per l'esecuzione di lavori di manutenzione al muro spondale e di ricostruzione scogliera in sponda destra del torrente Gesso della Valletta, in corrispondenza del cancello di accesso alle Palazzine Reali, in frazione Sant'Anna del Comune di Valdieri (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Per il progetto iniziale, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, ha rilasciato l'autorizzazione idraulica con provvedimento D.D. 449/A1816B del 01/03/2024.

Con nota prot. n. 1860/A1816B del 16/01/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014, e richieste integrazioni/regolarizzazioni degli atti per il proseguimento dell'iter istruttorio.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con le note prot. n. 4711/A1816B del 04/02/2025 (file: *PlanCantiere AuIdrSASA.pdf.p7m*; *SezCantiere AuIdrSASA.pdf.p7m*) e prot. n. 6368/A1816B del 13/02/2025 (file: *assolvimento marca da bollo e autorizzazione Provincia di Cuneo*).

Considerato che:

Per l'esecuzione dell'autorizzato intervento di sottofondazione di muro sponale esistente e di ricostruzione della scogliera di contenimento a monte e a valle del cancello principale, si rende necessaria la realizzazione di un'opera provvisoria per la pista di cantiere, con rampa di discesa sulla sponda idrografica sinistra, interferente con la difesa sponale realizzata dalla Provincia di Cuneo.

All'istanza *di variante* sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Alessandro Perron, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cuneo, (file: *RelTecIntegr SASA.pdf.p7m*; *doc. fotografica.pdf*; *PlanCantiere AuIdrSASA.pdf.p7m*; *SezCantiere AuIdrSASA.pdf.p7m*) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 consistenti in:

- opera provvisoria sulla sponda idrografica sinistra per la realizzazione della pista di cantiere, comportante la rimozione di parte dei massi che costituiscono la difesa sponale (altezza 1,5 m, larghezza circa 4 m) e posa di materiale sciolto alluvionale per la rampa di accesso in alveo, in corrispondenza dei mappali 262 e 459 del F.25 del C.T del Comune di Valdieri.

Preso atto che la Provincia di Cuneo – il Capo Reparto Cuneo, geom. Giovanni Odasso -, ha rilasciato il *nulla osta* all'esecuzione dei lavori, rammentando che al termine degli stessi si dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato che:

A seguito dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera provvisoria *in variante* si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso della Valletta, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

1. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena;
2. per la realizzazione della rampa di discesa e delle isole di lavoro, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;
3. il materiale di riporto dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
4. eventuali opere provvisorie in alveo (ture/coronelle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi. Per il transito in alveo, inoltre, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per il suo utilizzo, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure da adottare adottate per evitare l'accesso e l'utilizzo degli stessi da parte di persone e mezzi non autorizzati, le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi e/o in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che per le opere in argomento ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Soc. Agricola Stella Alpina Srl a realizzare l'opera temporanea *in variante* per l'esecuzione di lavori di manutenzione al muro spondale e di ricostruzione scogliera in sponda destra del torrente Gesso della Valletta, in corrispondenza del cancello di accesso alle Palazzine Reali, in frazione Sant'Anna del Comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche riportate nel precedente provvedimento D.D. 449/A1816B del 01/03/2024, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- c. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- d. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a

piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
- n. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Maria Grazia Gallo

Davide Colmo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Monica Amadori